

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
"SCHIO VAL LEOGRA"**

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, San Vito di Leguzzano, Consorzio Polizia Locale, società Pasubio Group, Pasubio Distribuzione Gas, Pasubio Rete Gas, Pasubio Tecnologia)

Art. 37, co. 4, del d.lgs. 50/2016

**DETERMINAZIONE N. 33 DEL 4.6.2018**

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

OGGETTO: APPALTO CUC011/2018.  
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.  
DETERMINA A CONTRARRE.

PREMESSO:

- che i Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, hanno approvato l'accordo consortile per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata "CUC Schio Val Leogra", ai sensi dell'ex art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che detto accordo è stato sottoscritto il 31.3.2015, e registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di Schio;
- che successivamente hanno aderito all'accordo anche i seguenti soggetti: Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino;
- che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- che in data 21 maggio 2017 è entrato in vigore il "decreto correttivo" - Decreto Legislativo del 19 aprile 2017 n. 56 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" con il quale sono state apportate numerose modifiche al precedente decreto n. 50/2016 nella finalità di perfezionare l'impianto normativo esistente;

VISTO che nel corso del 2018 - a seguito di ricognizione sulla programmazione degli appalti da espletare da parte della CUC Schio Val Leogra di cui all'art. 7, c. 4 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della stessa - è emersa la necessità di procedere all'espletamento dell'appalto per il servizio di trasporto scolastico per i seguenti soggetti aderenti in considerazione della scadenza dei contratti in essere:

- Comune di Schio;

RICHIAMATA la determinazione del Comune di Schio n. 725 dell' 1 giugno 2018, con la quale è stato approvato il capitolato speciale d'appalto, sono stati adottati i criteri di affidamento del servizio e le informazioni essenziali del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e, contestualmente, è stato demandato alla CUC Schio Val Leogra l'espletamento della procedura di affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO che in tal senso la CUC Schio Val Leogra si è attivata prevedendo nella programmazione degli appalti per l'anno 2018 la preparazione di una procedura di affidamento del servizio in oggetto;

VISTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto in oggetto non viene suddiviso in lotti funzionali per i seguenti motivi principali:

- si tratta di un servizio che viene svolto presso un unico territorio comunale;
- comprende tipologie di intervento tra loro collegate e complementari in funzione del livello di qualità atteso del servizio;

- il servizio deve garantire unitarietà in relazione a prestazioni pressochè simili in tutto il territorio comunale;
- la convenienza economica e la qualità del servizio verrebbero seriamente pregiudicati ove vi fossero diversi operatori economici da coordinare;

VISTA la legge 208/2015, art. 1, co. 499, lett. d) che, a decorrere dal 09/08/2016, estende anche gli enti locali di cui all'art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e i loro consorzi e associazioni il rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del dl 66/14 e s.m. e i. e dal relativo DPCM 24 dicembre 2015, ovvero, per affidamenti di servizi e forniture nelle 19 categorie merceologiche e relative soglie elencate nel citato DPCM (ossia: farmaci, vaccini, *stent*, ausili per incontinenza, protesi d'anca, medicazioni generali, defibrillatori, *pace-maker*, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di lavanderia per gli enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, *facility management* immobili, pulizia immobili, guardiana, manutenzione immobili e impianti), le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni, nonché i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenuti al ricorso ai soggetti aggregatori elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016;

VISTO che l'appalto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche indicate nel DPCM 24 dicembre 2015 per le quali è obbligatorio ricorrere a Consip s.p.a. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento;

VISTO che il valore stimato dell'appalto viene determinato ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 9, lett. a) e b), ovvero:

- che in caso di appalto aggiudicato contemporaneamente per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato della totalità dei lotti;
- che quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie comunitarie le disposizioni del codice dei contratti si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;

VISTO che l'utilizzo del mercato elettronico è consentito solo per le procedure sotto soglia di cui all'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e che quindi non è utilizzabile il mercato digitale (MEPA) messo a disposizione da Consip in quanto l'importo dell'appalto in oggetto è superiore alla soglia comunitaria pari ad euro 221.000, come modificata dal Regolamento UE n. 2365/2017;

DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012:

- prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip s.p.a. - società affidataria dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge 448/1999 - per l'acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità in esse contenuti come limite massimo di spesa;
- stabilisce che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

DATO ATTO che mediante verifica *on line* sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in data odierna, tra le iniziative di acquisto in corso da parte della Consip s.p.a., non sono presenti convenzioni che contemplano il servizio in oggetto, come da documentazione di ricerca allegata agli atti;

VISTO che nel piano delle iniziative dei soggetti aggregatori, elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016, reperibile nel portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), sezione "Soggetti aggregatori" - "Piano delle iniziative", alla data odierna, non ci sono procedure afferenti il servizio in oggetto, come da documentazione di ricerca allegata agli atti;

VISTO che a seguito delle verifiche effettuate alla data odierna non risultano attive altre convenzioni o altri accordi quadro da parte dei soggetti aggregatori di riferimento ai quali è possibile aderire per soddisfare le esigenze di fornitura da parte dei soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra per quanto riguarda il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che il valore complessivo dell'appalto risulta superiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la *ratio* sottesa:

- nell'art. 9, c. 3 del D.L. 66/2014 e dall'art. 1, c. 7 del D.L. 95/2012 che fa salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori;
- nell'art. 1, c. 3 del D.L. 95/2012 che consente alle amministrazioni pubbliche (eccetto gli enti del servizio sanitario nazionale) obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto;
- nell'art. 30 del Codice relativamente ai principi di economicità ed efficacia;

CONSIDERATO quanto previsto dai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

- art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale";
- art. 50 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi";

che sono stati recepiti e inseriti nella documentazione di gara predisposta dall'Ufficio della CUC Schio Val Leogra;

RITENUTO:

1. di procedere all'espletamento di una procedura di affidamento del servizio in oggetto al fine di soddisfare le esigenze di acquisto dei seguenti soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra: Comune di Schio e Comune di Torrebelvicino;
2. di adottare il presente provvedimento a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
3. di individuare i seguenti elementi essenziali del contratto e modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016:

Stazione appaltante	CUC Schio Val Leogra
Amministrazioni proponenti	Comuni di Schio
Oggetto	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023
Durata	5 anni + 1 anno (proroga)
Valore	€ 2.178.974,15, oltre i.v.a.
Opzioni e rinnovi	si opzione fino al 20% del valore del contratto; no rinnovo
Lotti	Lotto unico - Comune di Schio
Procedura di aggiudicazione	aperta (art. 60, d.lgs. 50/2016)
Criterio di aggiudicazione	offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, d.lgs. 50/2016)
Appalto riservato	no
Codice CPV	60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

VISTO l'art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 che dispone per le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

VISTO che, ai sensi del combinato dell'art. 38, comma 8 e dell'art. 216, comma 10 del d.lgs. 50/2016, la presente stazione appaltante, risultando iscritta all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così detta Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) con il codice d'iscrizione n. 0000409046, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo, possiede i requisiti di qualificazione;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi in quanto si tratta di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dal Comune di Schio; l'importo per ridurre o eliminare tali rischi è, pertanto, pari ad Euro 0,00;

VISTA la documentazione di gara predisposta dall'Ufficio della CUC Schio Val Leogra relativamente alla procedura prescelta e in particolare:

## DOCUMENTAZIONE GENERALE

Allegato 1 - BANDO

Allegato 2 - DISCIPLINARE DI GARA

Allegato 3 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E RELATIVI ALLEGATI

Allegato 4 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" SOTTOSCRITTO IN DATA 7 SETTEMBRE 2015 DA TUTTE LE PROVINCE E I COMUNI DEL VENETO

## DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A”

Modello 1 DGUE

Modello 2 ALTRE DICHIARAZIONI

Modello 3 DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DI MEZZI, UFFICIO OPERATIVO, AUTORIMESSA

Modello 4 DICHIARAZIONE DI PIENA COGNIZIONE DEI LUOGHI

## DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”

Modello 5 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

## DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”

Modello 6 OFFERTA ECONOMICA

## DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Modello 7 DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento della CUC Schio Val Leogra, accreditato al sistema ANAC, ha richiesto il seguente codice CIG previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.:

- CIG: 7514977334;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei succitati atti e alla conseguente pubblicazione;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1300 del 20.12.2017 e in particolare l'art. 2, comma 1, in cui è previsto che le stazioni appaltanti versino un contributo a favore dell'Autorità stessa e che corrisponde a Euro 600,00 in base al citato importo a base di gara;

CONSIDERATO che occorre, in relazione all'entità economica dell'appalto in argomento, pubblicizzare il bando di gara e il relativo esito secondo le modalità di cui agli art. 29, 71, 72, 73 e 216 del D.Lgs. 50/2016, ossia su:

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE);
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);
- n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto);
- n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto);
- piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- profilo del committente;

DATO ATTO che l'impegno di spesa per la pubblicazione del bando verrà assunto con successiva determinazione del Comune di Schio e che tali spese sono rimborsabili dall'appaltatore alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, c. 2, del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra di cui all'accordo consortile del 31.3.2015, vengono definiti i seguenti importi per il funzionamento della CUC Schio Val Leogra che saranno previsti, assunti e corrisposti alla CUC dai Comuni aderenti alla presente procedura di appalto e successivamente liquidate dalla CUC con proprio ulteriore provvedimento successivamente all'espletamento della presente procedura di affidamento:

Comune di Schio	€ 7.565,88
-----------------	------------

DATO ATTO che l'Amministrazione proponente potrà, nel rispetto del proprio regolamento interno e della propria organizzazione, prevedere ulteriori stanziamenti nei rispettivi bilanci destinati ad incentivi per funzioni

tecniche, ai sensi e nel rispetto dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO che, in base all'art. 213, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la CUC Schio Val Leogra acquisirà la documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e economico-finanziario attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC;

VISTI:

- il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", come successivamente modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" e ss.mm. ed ii. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm. ed ii.;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, "Codice delle leggi antimafia" e successive modifiche, di cui al D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218;

RICHIAMATO il regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra di cui all'accordo consortile del 31.3.2015, registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di Schio e in particolare l'art. 6 - "Ambito di competenza e funzioni della CUC";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 842 del 29.07.2016 con la quale è stata individuata la struttura organizzativa e l'organigramma della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si attribuiscono ai dirigenti i compiti e le funzioni per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Schio;

#### DETERMINA

- 1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di recepire la necessità di procedere all'espletamento dell'appalto in forma aggregata per il servizio SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 per il seguente soggetto aderente alla CUC Schio Val Leogra: Comune di Schio, mediante la predisposizione di un appalto aperto a lotto unico della durata di 5 anni (2018-2023), con possibilità di proroga di 1 anno scolastico, di iniziativa della CUC Schio Val Leogra per il proprio soggetto aderente, ai sensi dell'art. 37, c. 7, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
- 3) di approvare conseguentemente la documentazione di gara predisposta dall'ufficio della CUC Schio Val Leogra, depositata agli atti del medesimo, caratterizzata dagli elementi essenziali del contratto e modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 citati in premessa;
- 4) di procedere tramite successiva determinazione del Comune di Schio al successivo impegno di spesa per la pubblicazione del bando secondo le modalità di cui agli art. 29, 71, 72, 73 e 216 del D.Lgs. 50/2016, ossia su:
  - Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE);
  - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);
  - n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto);
  - n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto);
  - piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
  - sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - profilo del committente;
- 5) di riservarsi la facoltà:

- di annullare e o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni, senza che i partecipanti alla gara stessa possano accampare pretese di sorta;
  - di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che i partecipanti alla procedura possano accampare pretese di sorta;
- 6) di dare atto che il contratto del soggetto aderente Comune di Schio con l'aggiudicatario, da stipularsi in modalità elettronica per atto pubblico amministrativo, sarà sottoscritto da parte del medesimo (Comune di Schio) ente capofila della "Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra" alle condizioni indicate nel disciplinare di gara e nell'offerta di gara e decorsi i termini previsti dalla vigente normativa;
- 7) di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Regolamento della CUC Schio Val Leogra a carico del soggetto aderente indicato saranno addebitate le somme definite nella percentuale dello 0,5% dell'importo a base d'appalto del rispettivo lotto di riferimento inerenti i seguenti importi per il funzionamento della CUC Schio Val Leogra che saranno previsti, assunti e corrisposti alla CUC dai Comuni aderenti alla presente procedura di appalto e successivamente liquidate dalla CUC con proprio ulteriore provvedimento successivamente all'espletamento della presente procedura di affidamento:

Comune di Schio	€ 7.565,88
-----------------	------------

- 8) di dare atto che l'Amministrazione proponente potrà, nel rispetto del proprio regolamento interno e della propria organizzazione, prevedere ulteriori stanziamenti nei rispettivi bilanci destinati ad incentivi per funzioni tecniche ai sensi e nel rispetto dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016;
- 9) di disporre per il pagamento della tassa sulle gare, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 e con le modalità previste dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici – ora ANAC con deliberazione n. 1300 del 20/12/2017, riservandosi l'adozione di un successivo provvedimento del Comune di Schio per l'assunzione della relativa spesa;
- 10) di nominare il dirigente del settore 03 – dott. Matteo Maroni, Responsabile del Procedimento per l'appalto di cui trattasi, dando atto che l'effettuazione delle verifiche sulla piattaforma informatica ANAC ai fini del controllo della sussistenza dei requisiti ex artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 attraverso il sistema AVCPass verrà effettuata dal responsabile delle procedure di gara che ha chiesto il codice identificativo gare, Capo Servizio contratti del Comune di Schio;
- 11) di richiedere, in sede di aggiudicazione dell'affidamento del servizio, al soggetto indicato al punto 2) del presente provvedimento dirigenziale:
- la quota di funzionamento prevista dall'art. 13 del Regolamento di istituzione disciplina e funzionamento della centrale unica di committenza;
  - il rimborso del contributo versato all'ANAC, ai sensi della delibera n. 1377 del 21/12/2016.

dott. Livio Bertoia

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia  
 Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra"  
 (artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)